

PROPOSTA DI CONTRATTO DI MUTUO

Con la presente proposta contrattuale redatta in cinque originali di cui due per il registro, l'Istituto per il Credito Sportivo, Ente Pubblico Economico con sede legale in Roma via A. Farnese n.1, costituito con legge 24 dicembre 1957 n. 1295, iscritto nell'Albo delle Banche autorizzate da Bankitalia ai sensi dell'art. 13 del Decreto Leg.vo 1/9/93 n. 385, iscritto nel Registro delle Imprese, presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 540312/1996, codice fiscale n. 00644160582 – Patrimonio al 31/12/2001 € 1.032.629.277,07 rappresentato dal Sig. nato a il quale agisce, in virtù dei poteri a lui spettanti ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, nella qualità di (Direttore Generale F.F., Presidente, Vice Presidente, Direttore Generale, Vice Direttore Generale) prendendo atto che il COMUNE DI intende procedere ai lavori e che ha chiesto all' Istituto per il Credito Sportivo, per il finanziamento (parziale) della relativa spesa, un mutuo di € ; in relazione al provvedimento n. del esecutivo ai sensi di legge che si allega sotto la lettera "A".

premette:

- ❖ che il progetto esecutivo riguardante il suddetto investimento è stato approvato, ai sensi delle vigenti disposizioni, con delibera di n. del ;
- ❖ che il Comune ha aderito alla concessione del finanziamento richiesto alle condizioni tutte evidenziate nel contesto della presente proposta contrattuale e nel capitolato di patti e condizioni generali ed accettate dal Comune con il suddetto provvedimento n. del ;
- ❖ che, per agevolare l'ammortamento del mutuo, l'Istituto per il Credito Sportivo ha disposto, altresì, la concessione a favore del Comune, di un contributo nominale annuo del negli interessi, (calcolato su anni) pari a € () annue ai sensi dell'art. 5, 1° comma della legge 24/12/57 n. 1295, così come sostituito dall'art. 4 della legge 18/2/83 n. 50, contributo che verrà detratto dall'importo delle semestralità di ammortamento ai sensi del 2° comma del citato art. 5;
- ❖ che il versamento di ciascuna delle semestralità di ammortamento del mutuo, nella misura e secondo le modalità di cui al successivo art. 3, verrà garantito (€ semestrali) con delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio ai sensi dell'art. 206 del Decreto Leg.vo n. 267/2000.

Tutto quanto premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale della presente proposta, l'Istituto per il Credito Sportivo dichiara di proporre, ai fini della disciplina e della esecuzione del rapporto contrattuale, le relative condizioni descritte in seguito, nelle quali, l' Istituto per il Credito Sportivo ed il COMUNE DI vengono denominate, rispettivamente ISTITUTO FINANZIATORE e PARTE MUTUATARIA

ART. 1 (oggetto durata e tasso d'interesse del mutuo)

L'ISTITUTO FINANZIATORE, come sopra rappresentato, concede a titolo di mutuo alla PARTE MUTUATARIA che, a mezzo del rappresentante accetta, la somma di € (), da erogarsi con le modalità e dopo gli adempimenti previsti nel successivo articolo 2 e da restituirsi in () anni al tasso d'interesse del semestrale, corrispondente al tasso nominale annuo del . Da parte sua la PARTE MUTUATARIA si obbliga ad utilizzare e destinare il mutuo (unitamente ad altri mezzi) per la realizzazione del progetto di cui al provvedimento approvativo citato in premessa. Il mutuo è regolato ed accettato dai patti e sotto gli obblighi riportati dal presente contratto, dalle norme di legge e di Statuto che regolano l'attività creditizia dell'ISTITUTO FINANZIATORE nonché dai patti e dalle condizioni generali contenuti nel Capitolato che si allega al presente contratto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale, debitamente firmato dalle parti.

ART. 2 (erogazioni)

Il mutuo verrà erogato all'inizio dell'ammortamento dello stesso secondo la destinazione indicata nel precedente art. 1, 2° comma nella maniera seguente:

- sino a concorrenza della somma di € () per acquisto area;
- sino a concorrenza della somma di € () per oneri professionali di progettazione, direzione lavori e collaudazione;
- sino a concorrenza della somma di € () per lavori ;
- la rimanente somma di € () a collaudo (ovvero a regolare esecuzione dei lavori come per legge) nonché ad omologazione ed agibilità delle opere.

L'erogazione avverrà con le modalità ed alle condizioni specificate nell'art. 1 dell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali.

I diritti di accertamento degli stati di avanzamento lavori, spettanti agli incaricati del C.O.N.I., sono a carico della PARTE MUTUATARIA che dovrà provvedere alla relativa liquidazione a favore dell'avente diritto all'atto del prelevamento delle singole quote di mutuo sulle somme depositate e riferite a stati di avanzamento lavori, in conformità della tabella predisposta dal C.O.N.I. medesimo ed allegata al presente contratto sotto la lettera "C".

ART. 3 (restituzione della somma mutuata)

La PARTE MUTUATARIA, come sotto rappresentata, si obbliga a restituire all'ISTITUTO FINANZIATORE la suddetta somma mutuata di € () nel termine di () anni, con decorrenza dal 1° gennaio 200 , mediante corresponsione di () semestralità costanti posticipate calcolate al tasso d'interesse del semestrale, corrispondente al tasso nominale annuo del . Tali interessi semestrali sono calcolati in semestralità intere con formula finanziaria e, pertanto, non è influente in tale calcolo l'effetto dell'anno civile o commerciale.

Dette semestralità, comprensive di una quota capitale e di una quota interessi e ridotte della quota semestrale € () del contributo negli interessi come per legge (art. 4, legge 18/2/83 n. 50), ammontano a € () ciascuna e dovranno essere versate all'ISTITUTO FINANZIATORE in valuta legale entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno di ammortamento, a decorrere dal 30/6/200 .

A garantire il regolare pagamento delle suddette semestralità la PARTE MUTUATARIA:

- ha deliberato, con l'allegato provvedimento n. del il rilascio di delegazione di pagamento sul Tesoriere per la citata semestralità di () a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio ai sensi dell'art. 206 del Decreto Leg.vo 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, vincolando e delegando irrevocabilmente "pro-solvendo", per la durata dell'ammortamento del mutuo, la corrispondente quota annua delle predette entrate a favore dell'ISTITUTO FINANZIATORE.

A tal fine si obbliga a consegnare l'atto di delega di pagamento in originale all'ISTITUTO FINANZIATORE stesso, munito di regolare relata di notifica, non oltre 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente contratto di mutuo.

Ad iscrivere annualmente nella parte passiva del proprio bilancio, per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo, gli importi delle semestralità dello stesso scadenti nell'anno e ad osservare il disposto dell'art. 3 dell'allegato capitolato.

A mantenere le entrate delegate nella congrua misura e non fare con le stesse alcun pagamento o altro impiego prima che sia stato totalmente estinto il debito assunto nei confronti dell'ISTITUTO FINANZIATORE.

ART. 4 (interessi di mora e risoluzione del contratto)

Nel caso di ritardato pagamento, anche parziale e da qualsiasi causa originato, delle semestralità di ammortamento del mutuo alle scadenze convenute, degli eventuali interessi di preammortamento nonché di ogni altra somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto, anche se conseguente alla risoluzione dello stesso, ovvero alla dichiarata decadenza della PARTE MUTUATARIA dal beneficio del termine, dovranno essere corrisposti all'ISTITUTO FINANZIATORE senza necessità per quest'ultimo di porre in essere formale intimazione o messa in mora, oltre alle somme insolute, gli interessi moratori calcolati dalla data di scadenza o di esigibilità alla data dell'effettivo pagamento, in misura pari al tasso di interesse nominale annuo lordo del mutuo di cui al precedente art. 3, 1° comma, aumentato della metà, attualmente pari a punti percentuali.

Su tali interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica. Siffatti interessi, relativi alle rate scadute e ad ogni altra somma dovuta come sopra specificato, verranno calcolati con riferimento all'anno civile, come pure verranno conteggiati con riferimento all'anno civile quelli relativi agli interessi di preammortamento non corrisposti alla scadenza prevista.

L'ISTITUTO FINANZIATORE avrà comunque facoltà, una volta che sarà stata accertata la mora nel pagamento delle rate del mutuo o di una parte di esse protratta per almeno due semestralità, di ritenere il contratto di mutuo risolto di pieno diritto a danno della PARTE MUTUATARIA, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ. ovvero di dichiarare quest'ultima decaduta dal beneficio del termine e con l'effetto che essa PARTE MUTUATARIA sarà tenuta a corrispondere all'ISTITUTO FINANZIATORE, oltre le semestralità scadute e non pagate coi relativi interessi di mora, il pagamento di tutte le somme

indicate nel 3° comma lettere "a", "b", "c", "e" ed "f" dell'art. 8 del Capitolato di patti e condizioni generali. Sugli interessi di mora calcolati sull'importo complessivamente dovuto, come previsto nel precedente primo comma, non è consentita la capitalizzazione periodica.

La PARTE MUTUATARIA soggiacerà anche alle conseguenze di cui alla lettera d) del predetto comma ove l'opera sportiva finanziata non sarà stata realizzata all'atto della risoluzione del contratto.

L'ISTITUTO FINANZIATORE potrà parimenti ritenere il contratto di mutuo risolto di pieno diritto, decorso un periodo di preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni, in caso di inadempimento, per qualsiasi motivo o ragione, ad ogni altro obbligo assunto dalla PARTE MUTUATARIA col presente contratto, con tutte le conseguenze specificate nell'ultima parte del terzo comma di questo articolo.

ART. 5 (anticipata estinzione)

E' consentita l'anticipata estinzione del mutuo alle condizioni indicate nell'art. 10 dell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali.

ART. 6 (rinvio alle norme del capitolato)

Per quanto non previsto specificamente nel presente contratto ed in particolare, per quel che attiene alla disciplina degli interessi di preammortamento, alla disciplina del contributo negli interessi concesso dall'ISTITUTO FINANZIATORE, ed a quella della revoca del mutuo e comunque di ogni altra condizione del rapporto di finanziamento, si intendono qui richiamate le norme dell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali che disciplinano la materia.

ART. 7 (domicilio delle parti e foro competente)

Le parti contraenti convengono espressamente, per qualsiasi azione o controversia dovesse insorgere tra loro in dipendenza del presente contratto, la competenza esclusiva del Foro di Roma ed eleggono domicilio, l'ISTITUTO FINANZIATORE nella sua sede legale di Roma in Via A. Farnese, 1 e la PARTE MUTUATARIA presso la sede comunale.

ART. 8 (luogo e modalità del pagamento)

Tutti i pagamenti dipendenti per qualsiasi titolo dal presente contratto dovranno essere effettuati in valuta legale all'ISTITUTO FINANZIATORE direttamente nella sua sede di Roma in Via A. Farnese, 1 o a mezzo della Banca Nazionale del Lavoro (c/c n. 392111- Centro Amministrativo - Roma (CAB: 03200 COD. ABI 01005) o tramite ufficio postale (c/c n. 43462001 intestato all'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO). I pagamenti effettuati per il tramite della predetta Banca si intendono eseguiti con valuta del giorno in cui le somme entreranno nella disponibilità dell'ISTITUTO FINANZIATORE.

ART. 9 (spese e trattamento fiscale)

Le spese di qualsiasi genere inerenti e conseguenti al presente contratto anche per atti giudiziali e stragiudiziali sono a carico della parte mutuataria.

Il presente contratto, soggetto al regime fiscale agevolativo stabilito dall'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 ed in particolare all'esenzione di cui all'art. 19, 2° comma del citato D.P.R., viene redatto in carta libera e va registrato, a cura della PARTE MUTUATARIA, senza alcuna esazione d'imposta o tassa, come gratuitamente va eseguita ogni altra formalità ad esso inerente e conseguente.

LA PARTE MUTUATARIA provvederà a fornire all'ISTITUTO FINANZIATORE originale del presente contratto munito degli estremi di registrazione.

ART. 10 (piano di ammortamento)

Per l'applicazione del piano di ammortamento del mutuo si allega al presente contratto sotto la lettera "D" la relativa tabella debitamente firmata dai contraenti che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Data

Firma del Rappresentante dell'Istituto per il Credito Sportivo
(da apporsi anche a margine di ogni foglio compresi gli allegati)

.....

Dichiarazione per accettazione della suddetta proposta contrattuale da parte del Rappresentante dell'Ente (Comune) Responsabile del Servizio

Il sottoscritto Sig nato a il
....., domiciliato per la carica in nella sua qualità di Rappresentante del Comune
di codice fiscale (dell'Ente) n., e Responsabile del
Servizio in base ai poteri attribuiti con atto n., in data, divenuto esecutivo ai sensi di legge, avendo
ricevuto la suddetta proposta contrattuale ed i relativi allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale,
dichiara di averla letta, di non avere apportato alcuna modifica ed integrazione e di accettarla totalmente,
sottoscrivendola in calce e a margine di ogni suo foglio. Ai fini del perfezionamento del presente contratto
dichiara altresì di comunicare, tale accettazione, all'ISTITUTO FINANZIATORE, mediante lettera raccomandata
a.r. a cui verrà allegato originale del presente atto.

Data,.....

Rappresentante dell'Ente, (Responsabile del Servizio)

.....

Il Rappresentante dell'Ente mutuatario approva in modo specifico, in relazione a quanto disposto dall'art. 1341 2° co, c.c., i seguenti articoli del presente contratto:

art. 4 (Interessi di mora e risoluzione del contratto);

art.7 (domicilio delle parti e foro competente).

Approva altresì in modo specifico i seguenti articoli dell'allegato capitolato:

art.1(condizioni generali per l'erogazione del mutuo)

art.2 (somministrazioni parziali)

art.3 (obblighi relativi alle garanzie)

art.4 (cessione di contributi)

art.6 (sospensione e revoca del contributo negli interessi)

art.7 (imputazione delle somme pagate)

art.8 (revoca del mutuo e risoluzione del contratto)

art.9 (eventuali aggravii fiscali)

art.10 (estinzione anticipata).

Data

Rappresentante dell'Ente, (Responsabile del Servizio)

.....

Dichiarazione del Segretario comunale, debitamente datata e sottoscritta, attestante che le sottoscrizioni, da parte del rappresentante dell'Ente, su ciascun foglio del presente contratto, e sugli allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale, sono state apposte in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona.

Data,.....

Segretario dell'Ente

.....

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Visti gli artt. 7 e 8 del D.L.vo n. 279 del 7/8/97;
- Visto il D.L.vo n. 267/2000;
- Visto l'art.66,comma 11 della L. n° 388 del 23/12/00;
- Visti gli atti d'ufficio;

CERTIFICA

che il mutuo di € , contratto con l'Istituto per il Credito Sportivo di Roma per lavori è assistito da contribuzione a carico dello Stato (inclusi i trasferimenti erariali), per cui l'intera somma mutuata dovrà essere versata all'inizio dell'ammortamento del mutuo nell'apposita contabilità speciale aperta presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di così come previsto dall'art. 4 D.L. 29/5/1989 n. 201 convertito nella Legge 28/7/89 n. 262 e successive disposizioni in materia.

Addi

Il Responsabile del procedimento

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Visti gli artt. 7 e 8 del D.L.vo n. 279 del 7/8/97;
- Visti gli artt. 209 e 211 del D.L.vo n.267/2000;
- Visto l'art. 31 comma 34° della Legge n. 448/98;
- Visto l'art. 66, comma 11° della Legge n. 388 del 23/12/00;
- Visti gli atti d'ufficio;

CERTIFICA

che il mutuo di € , contratto con l'Istituto per il Credito Sportivo di Roma per lavori **non è assistito da alcuna contribuzione, totale o parziale anche indiretta a carico dello Stato (inclusi i trasferimenti erariali)**, anche sotto forma di somma residua da erogare al Comune per effetto di precedenti disposizioni sulla finanza locale, per cui l'intera somma mutuata dovrà essere versata all'inizio dell'ammortamento del mutuo al Tesoriere comunale

(indicare la denominazione sociale)

Addì

Il Responsabile del procedimento

ALLEGATO C

PERCENTUALE SPETTANTE AI RAPPRESENTANTI PROV.LI DEL S.I.S. PER IL CONTROLLO DEGLI STATI DI AVANZAMENTO LAVORI FINANZIATI DAL CREDITO SPORTIVO

Importo in Euro		Percentuale
da 516,46	a 5164,57	0,950%
da 5.681,03	a 10.329,14	0,574%
da 10.845,59	a.15.493,71	0,416%
sino a	16.010,16	0,410%
“ “	16.526,62	0,404%
“ “	17.043,08	0,398%
“ “	17.559,53	0,392%
“ “	18.075,99	0,386%
“ “	18.592,45	0,380%
“ “	19.108,91	0,372%
“ “	19.625,36	0,368%
“ “	20.141,82	0,362%
“ “	20.658,28	0,356%
“ “	21.174,73	0,351%
“ “	21.691,19	0,346%
“ “	22.207,65	0,342%
“ “	22.724,10	0,337%
“ “	23.240,56	0,331%
“ “	23.757,02	0,326%
“ “	24.273,47	0,321%
“ “	24.789,93	0,316%
“ “	25.822,84	0,307%
“ “	26.855,76	0,301%
“ “	27.888,67	0,295%
“ “	28.405,13	0,291%
“ “	28.921,59	0,289%
“ “	29.438,04	0,285%
“ “	29.954,50	0,283%
“ “	30.987,41	0,277%
“ “	31.503,87	0,276%
“ “	32.020,33	0,273%
“ “	33.053,24	0,270%
“ “	33.569,70	0,267%
“ “	34.086,16	0,265%
“ “	34.602,61	0,264%
“ “	35.119,07	0,261%
“ “	35.635,53	0,259%
“ “	36.151,98	0,258%
“ “	36.668,44	0,256%
“ “	37.184,90	0,255%
“ “	37.701,35	0,254%
“ “	38.217,81	0,253%
“ “	39.250,72	0,252%
“ “	39.767,18	0,250%
“ “	40.283,64	0,249%
“ “	40.800,10	0,248%
“ “	41.316,55	0,247%
“ “	41.833,01	0,246%
“ “	42.349,47	0,244%
“ “	43.382,38	0,243%
“ “	43.898,84	0,242%
“ “	44.415,29	0,241%
“ “	45.448,21	0,240%
“ “	46.481,12	0,237%
“ “	46.997,58	0,236%
“ “	47.514,03	0,235%
“ “	48.546,95	0,234%
“ “	49.063,41	0,232%

“ “	49.579,86	0,231%
“ “	50.096,32	0,230%
“ “	50.612,78	0,229%
“ “	51.645,69	0,228%
“ “	54.227,97	0,225%
“ “	56.810,26	0,223%
“ “	59.392,54	0,220%
“ “	61.974,83	0,218%
“ “	64.557,11	0,216%
“ “	67.139,40	0,213%
“ “	69.721,68	0,211%
“ “	72.303,97	0,208%
“ “	74.886,25	0,206%
“ “	77.468,53	0,204%
“ “	80.050,82	0,201%
“ “	82.633,10	0,199%
“ “	85.215,39	0,196%
“ “	87.797,67	0,194%
“ “	90.379,96	0,192%
“ “	92.962,24	0,189%
“ “	95.544,53	0,187%
“ “	98.126,81	0,184%
“ “	100.709,10	0,182%
“ “	103.291,38	0,180%
“ “	108.455,95	0,177%
“ “	113.620,52	0,174%
“ “	118.785,09	0,171%
“ “	123.949,66	0,169%
“ “	126.531,94	0,168%
“ “	129.114,22	0,166%
“ “	134.278,79	0,163%
“ “	139.443,36	0,160%
“ “	144.607,93	0,158%
“ “	149.772,50	0,154%
“ “	154.937,07	0,152%
“ “	160.101,64	0,150%
“ “	165.266,21	0,146%
“ “	170.430,78	0,142%
“ “	175.595,35	0,140%
“ “	180.759,91	0,136%
“ “	183.342,20	0,135%
“ “	185.924,48	0,134%
“ “	191.089,05	0,132%
“ “	196.253,62	0,128%
“ “	201.418,19	0,126%
“ “	206.582,76	0,122%
“ “	211.747,33	0,120%
“ “	216.911,90	0,117%
“ “	222.076,47	0,115%
“ “	227.241,04	0,112%
“ “	232.405,60	0,109%
“ “	237.570,17	0,106%
“ “	242.734,74	0,104%
“ “	247.899,31	0,102%
“ “	258.228,45	0,097%
Oltre	258.228,45	0,097%

Firma del Rappresentante dell'Istituto per il Credito Sportivo

Firma del Rappresentante dell'Ente (Responsabile del Servizio)
timbro dell'Ente

.....

.....

